



Autorità per l'energia elettrica e il gas

DETERMINAZIONE N. 7/DCOU/2013

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ITALIANO GAS (CIG) ALL'AUTORITÀ IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASETTI LOCALI E DI RETI DI TRASPORTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2013, 191/2013/R/GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI E UTENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), con la deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas), ha approvato le "Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasetti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016", definite nell'*Allegato A* alla medesima deliberazione (di seguito: Disposizioni per l'assicurazione gas);
- Le Disposizioni per l'assicurazione gas affidano al Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig), il compito di stipulare un contratto di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per gli anni 2014, 2015 e 2016 individuando le controparti mediante procedura ad evidenza pubblica, e gli ulteriori compiti derivanti dal ruolo di Contraente della polizza;
- il punto 3 della deliberazione 191/2013/R/gas dà mandato al Direttore della Direzione Consumatori e utenti perché provveda con propria determinazione a dare attuazione alle disposizioni in materia di rendicontazione da parte del Cig all'Autorità con istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità.

Considerato che:

- le Disposizioni per l'assicurazione gas prevedono all'articolo 3, comma 2, lettera h) che il Cig trasmetta all'Autorità con cadenza quadrimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche previste dalla polizza, una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali previste dalla polizza;
- le medesime Disposizioni per l'assicurazione gas prevedono inoltre, all'articolo 3, comma 3, che il Cig trasmetta all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2015, con riferimento all'anno precedente:
 - a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, con l'indicazione del loro utilizzo;
 - b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2013;
 - c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.

- la definizione delle istruzioni tecniche in materia di rendicontazione all'Autorità è necessaria al Cig ai fini della predisposizione del capitolato di gara per la selezione dell'impresa assicuratrice con la quale stipulare il contratto di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas;
- con riferimento in particolare alla rendicontazione quadrimestrale, il contenuto delle informazioni trasmesse dal Cig all'Autorità deve consentire principalmente una valutazione puntuale in merito all'andamento della gestione delle pratiche di sinistro e al rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle previsioni in materia di gestione delle pratiche e di tempestività dei pagamenti, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dalla polizza;
- con riferimento alla rendicontazione annuale, le informazioni trasmesse dal Cig all'Autorità devono consentire una corretta valutazione della gestione tecnico-economica della polizza e fornire altresì una rappresentazione trasparente degli oneri derivanti per il Cig dall'attuazione dei compiti svolti ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas ai fini della relativa copertura.


Ritenuto che:

- sia necessario procedere all'approvazione delle "Istruzioni tecniche per la rendicontazione da parte del Comitato Italiano Gas all'Autorità in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto" definite nell'*Allegato A* alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avendo di ciò dato informativa all'Autorità nel corso della riunione del 25 luglio 2013;
- sia necessario trasmettere la presente determinazione al Cig.

DETERMINA

1. di approvare le "Istruzioni tecniche per la rendicontazione da parte del Comitato Italiano Gas all'Autorità in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto" definite nell'*Allegato A* alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente determinazione, completa dell'*Allegato A*, al Cig;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 26 luglio 2013


Direzione Consumatori e Utenti
Il Direttore
(Roberto Malaman)

Istruzioni tecniche per la rendicontazione da parte del Comitato Italiano Gas all'Autorità in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto, ai sensi della deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas

1. Oggetto

1.1 Le presenti Istruzioni tecniche, adottate ai sensi del punto 3 della deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas, definiscono gli indirizzi al Comitato Italiano Gas (Cig) per l'attuazione delle disposizioni in materia di rendicontazione all'Autorità da parte del Cig, in qualità di contraente della polizza assicurativa a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto previste dall'Allegato A della medesima deliberazione 191/2013/R/gas; in particolare:

- a) il punto 2 reca gli indirizzi per la rendicontazione quadrimestrale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), dell'Allegato A alla deliberazione 191/2013/R/gas;
- b) il punto 3 reca le istruzioni relative alla rendicontazione annuale di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 191/2013/R/gas.

2. Rendicontazione quadrimestrale

2.1 Le informazioni minime della rendicontazione quadrimestrale, riferite a ciascuna delle polizze stipulate dal Cig con effetti a partire dal 1 ottobre 2004, sono articolate secondo la seguente struttura:

Parte A - Riepilogo generale, suddivisa nelle sezioni A1 (denunce e pratiche) e A2 (pagamenti e riserve);

Parte B - Nuove denunce;

Parte C - Stato dei sinistri aperti;

Parte D - Note informative.

2.2 La sezione A1 (denunce e pratiche) della Parte A riporta:

- a) il numero di denunce di sinistro ricevute dal Cig;
- b) il numero di pratiche attivate, specificando il numero di pratiche chiuse, ancora aperte e riaperte, ed evidenziando le variazioni intervenute nel periodo di riferimento.

2.3 La sezione A2 (pagamenti e riserve) della Parte A riporta:

- a) il valore complessivo degli importi pagati e degli importi posti a riserva, specificando la ripartizione di tali valori in relazione alle singole coperture assicurative previste dalla polizza, ed evidenziando le variazioni intervenute nel periodo di riferimento;
- b) il rapporto tra importi pagati ed esposizione complessiva, definita come risultato della somma del valore degli importi pagati e degli importi posti a riserva;
- c) il valore assunto dai parametri rilevanti ai fini dell'applicazione delle calusole di riduzione incentivante del premio previste dalla polizza assicurativa in vigore per il periodo 2014-2016.

2.4 La Parte B riporta:

- a) il numero di denunce di sinistro ricevute dal Cig nel periodo di riferimento;

- b) per ogni denuncia di sinistro ricevuta nel periodo di riferimento, gli estremi dell'incidente, la data di ricevimento della denuncia da parte del Cig, la data di inoltro della pratica alla compagnia assicuratrice, l'indicazione delle coperture assicurative invocate.
- 2.5 La Parte C riporta l'elenco delle pratiche ancora aperte al termine del periodo di riferimento dando specifica evidenza alle pratiche per le quali nel corso del medesimo periodo:
- a) sono stati effettuati pagamenti, specificando l'importo del pagamento, la copertura assicurativa a cui il pagamento medesimo si riferisce, il totale dei pagamenti già effettuati e le eventuali riserve residue;
 - b) sono intervenute variazioni nelle somme poste a riserva, specificando l'importo della variazione e la copertura assicurativa a cui fa capo la riserva;
 - c) è stato richiesto il versamento di un anticipo o è stato versato un anticipo precedentemente richiesto, specificando in quest'ultimo caso la data e l'importo dell'anticipo richiesto e la data e l'importo dell'anticipo corrisposto;
 - d) sono stati completati o programmati adempimenti intermedi necessari per la definizione o la chiusura della pratica (ad esempio perizie, visite o prestazioni mediche, atti processuali).
- 2.6 La Parte D riporta:
- a) un riepilogo sintetico delle principali evidenze risultanti dalla rendicontazione, individuando eventuali criticità e possibili soluzioni;
 - b) informazioni in merito ad eventuali discordanze tra numero di denunce di sinistro ricevute dal Cig e numero di pratiche aperte;
 - c) indicazioni in merito al rispetto da parte delle compagnie di assicurazione degli obblighi di rendicontazione al Cig e alle eventuali azioni intraprese dal Cig;
 - d) indicazioni in merito al rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle clausole relative ai tempi di liquidazione e alle eventuali azioni intraprese dal Cig;
 - e) informazioni in merito ad azioni e iniziative intraprese dal Cig in relazione all'assicurazione.
- 2.7 Con riferimento alle polizze assicurative in vigore in periodi anteriori al 1 gennaio 2014 la rendicontazione quadrimestrale è resa in base al contenuto delle rendicontazioni prescritte dalla polizza o rese disponibili dalle imprese assicuratrici, anche su richiesta del Cig, al fine di garantirne la massima completezza e coerenza.

3. Rendicontazione annuale

- 3.1 Le informazioni minime della rendicontazione annuale sono articolate secondo la seguente struttura:

Parte A - Resoconto sintetico su sinistri e procedure di risarcimento e sull'attività svolta;

Parte B - Rendiconto delle somme trasferite dalla CCSE;

Parte C - Utilizzo delle somme trasferite dalla CCSE, suddivisa nelle sezioni C1 (trasferimenti alle imprese assicuratrici) e C2 (copertura oneri);

- 3.2 La Parte A riporta un resoconto sintetico sull'andamento delle polizze e della relativa gestione, evidenziando l'evoluzione delle denunce di sinistro pervenute e lo stato delle

- procedure di risarcimento, anche con riferimento ai sinistri ancora aperti, e un riepilogo delle attività svolte dal Cig in relazione all'assicurazione;
- 3.3 La Parte B riporta l'indicazione delle somme trasferite al Cig dalla CCSE nel periodo di riferimento ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas, specificando la data e la causale dei singoli trasferimenti.
- 3.4 La sezione C1 della Parte C riporta l'indicazione delle somme trasferite dal Cig all'impresa assicuratrice nel periodo di riferimento ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas, specificando gli elementi e i criteri per la determinazione degli importi, la data e la causale dei singoli trasferimenti.
- 3.5 La sezione C2 della Parte C riporta:
- a) un prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti dal Cig per lo svolgimento delle attività prescritte dalla deliberazione 191/2013/R/gas, classificati per voci omogenee, e del relativo ammontare;
 - b) una nota informativa nella quale, per ognuna delle voci indicate nel prospetto riepilogativo, sono descritti la natura dei costi, la destinazione delle risorse impiegate, la percentuale e i criteri di imputazione alle attività prescritte dalla deliberazione 191/2013/R/gas;
 - c) in allegato, su supporto informatico, copia della documentazione contabile relativa alle spese sostenute.